

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it tesseramento@pec.crcalabria.it amministrazione@pec.crcalabria.it giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°178 del 7 Giugno 2024

1.Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 07 Giugno 2024, ha adottato le seguenti decisioni: **Collegio composto dai Sigg.ri**:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE.
con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n°81 della Società SEGATO S.S.D. aRL

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale della Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°90 del 4 giugno 2024 (punizione sportiva della perdita della gara Finale Regionale del Torneo Grassroots Challenge del 25/ 5/2024 Real Cosenza − Segato con il punteggio di 0-4; ammenda di € 200,00 con obbligo di tenere indenne l'Ente proprietario dell'impianto di gioco dei danni provocati dai propri sostenitori).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante assistita dall'Avv. Giuseppe Panuccio;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni in epigrafe.

Dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento al referto del Coordinatore Federale del Settore Giovanile e Scolastico della Calabria risultano i fatti per come segue.

All'ingresso delle squadre in campo, sostenitori della società Segato accendevano fumogeni sugli spalti e successivamente li lanciavano sul terreno di gioco provocando danni all'erba artificiale;durante la gara un sostenitore della società Segato - genitore di un giocatore - faceva ingresso abusivamente sul terreno di gioco e tentava di aggredire un istruttore della società Real Cosenza non riuscendo nell'intento perché bloccato. L'episodio provocava la sospensione della gara in quanto i bambini, nel frattempo, avevano guadagnato gli spogliatoi;la predetta circostanza aveva altresì causato il malore di una signora, mamma di un calciatore del Real Cosenza, che aveva richiesto l'intervento dell'autoambulanza; ripresa la gara grazie alla presenza a bordo campo delle forze dell'ordine, a metà del terzo tempo, il predetto genitore e altri due sostenitori della società Segato invadevano il terreno di gioco aggredendo fisicamente lo staff del settore giovanile scolastico responsabile dell'arbitraggio e verbalmente aggredivano il portiere del Real Cosenza; le forze dell'ordine allontanavano i soggetti estranei dal terreno di gioco e i bambini increduli ed impauriti rientravano negli spogliatoi; non essendoci più le condizioni per riprendere la gara, essendo venuto anche meno il principio fondamentale del Settore Giovanile e Scolastico della tutela dell'incolumità fisica e psicologica dei bambini, lo Staff del citato Settore ed il responsabile dell'arbitraggio sospendevano definitivamente la gara.

La reclamante confuta totalmente la veridicità dei fatti asserendo l'assoluta carenza probatoria in merito alla responsabilità di soggetti riconducibili alla società Segato e l'abnormità della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara che comporterebbe l'esclusione della squadra dalle fasi nazionali del torneo.

La tesi non trova pregio in quanto il supplemento di gara a firma del Coordinatore Federale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico riporta i fatti in maniera assolutamente esaustiva, puntuale e soprattutto consona nella moderazione della narrazione ai valori che dovevano permeare la manifestazione in esame.

Ritiene in proposito questo Collegio che il sopra richiamato atto rivesta la medesima efficacia valutativa dei rapporti degli ufficiali di gara e dei relativi eventuali supplementi facendo pertanto piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). Per tale ragione non può essere posto indubbio che la responsabilità per i fatti sia da attribuire ai sostenitori della Segato e di conseguenza quella per la sospensione della gara in via oggettiva sulla società Segato.

Le sanzioni appaiono assolutamente congrue ed adeguate ai fatti che assumono un particolare disvalore per il contesto nel quale si sono verificati.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

RECLAMO n°82 della Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n°60 del 4giugno 2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 3/6/2024 Nuova Amoroso Polistena – Virtus Rosarno con il punteggio di 0-3; squalifica sino al 31/10/2024 calciatore OPPEDISANO Michele, ammenda di € 120,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della Nuova Amoroso Polistena; sentita la reclamante

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni in epigrafe.

L'arbitro ha riportato i fatti in maniera assolutamente circostanziata nel suo rapporto specificando che il capitano del Rosarno Michele Oppedisano lo colpiva con il proprio petto al torace facendogli perdere l'equilibrio e profferendo nei suoi confronti frasi dal contenuto irriguardoso; nel cercare di tirare fuori il cartellino rosso, non vi riusciva a causa del fatto che alcuni calciatori della società Virtus Rosarno gli tenevano le braccia. Una volta accortosi della presenza di persone non identificate nell'impianto e non essendoci le condizioni di giusta sicurezza per proseguire la gara la sospendeva definitivamente.

La Virtus Rosarno sostiene che il rapporto dell'Arbitro non chiarisce a chi sia da attribuire la responsabilità della sospensione della gara in quanto la presenza di persone non autorizzate sul terreno di gioco è da attribuirsi alla società ospitante.

Nega, inoltre, la tardività nella consegna della distinta di gara.

La tesi non merita pregio poiché appare palese che la presenza di persone seppur non identificate in campo va contestualizzata in riferimento all'intera ricostruzione del Direttore di gara che riferisce di comportamento offensivi, minacciosi e di protesta violenta da parte dei soli tesserati del Virtus Rosarno, anche dopo la sospensione della gara al rientro negli spogliatoi.

La punizione della perdita della gara risulta, pertanto, consequenziale alla sospensione della stessa per responsabilità da attribuirsi alla società Virtus Rosarno e le ulteriori sanzioni appaiono del tutto congrue ed adeguate ai fatti ascritti ed acclarati, tenuto conto in particolare del ruolo di capitano dell'Oppedisano che con il suo comportamento ha generato gli eventi.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sport

IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi